

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1024

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLTENI, MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA, BORGHESI,
BUSIN, CAON, CAPARINI, MARCOLIN, RONDINI**

Modifiche agli articoli 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in materia di proroga dell'entrata in vigore di disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio

Presentata il 22 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011), ovvero soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace, in un contesto di grave crisi del settore giustizia ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. E, infatti, facendo solo «cassa» subito per importi modesti — senza peraltro che siano tenuti in debita considerazione i

costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali — e producendo nel breve periodo delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macrostrutture di tribunali che risulteranno veri e propri « carrozzoni », tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, tale soppressione comporterà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente ed è la più conforme ai parametri europei.

I decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, recante « Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 », e 7 settembre 2012, n. 156, recante « Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 », disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che rilevano come i principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chivari e di Bassano del Grappa.

La politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte difficilmente apprezzabili se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse nei maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel nord del nostro Paese e ciò nonostante le sedi di tribunale « ripescate », nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie, sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei tribunali quali presidi del territorio.

La presente proposta di legge prevede che gli effetti dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 siano prorogati di dodici mesi, oltre a rimettere nei termini gli enti locali interessati al mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza nei rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155).

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

b) al comma 3, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



17PDL0009420